

SPAZIO GIOCO

Caratteristiche: E' un servizio con caratteristiche ludiche che prevede modalità di frequenza secondo criteri di massima flessibilità e per una fruizione saltuaria di massimo 12 giorni al mese. Gli spazi gioco sono privi di servizio mensa, possono tuttavia garantire il servizio colazione e/o merenda; al loro interno deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessità. La presenza del bambino non può superare le 5 ore giornaliere (4 per i bambini con meno di 24 mesi).

Finalità: Gioco e socializzazione.

Utenza: Bambini in età compresa tra 12 mesi e 5 anni.

A. STANDARD ORGANIZZATIVI PER SERVIZI GIA' FUNZIONANTI E DI NUOVA APERTURA

A.1 COMPOSIZIONE E QUANTITÀ DI RISORSE UMANE

Composizione

All'interno dello spazio gioco opera una équipe multiprofessionale composta da educatori animatori con funzioni ludico ricreative e personale con funzioni di ausiliario addetto ai servizi generali.

Quantità

Il personale educativo operante nello spazio gioco deve essere in rapporto massimo di 1 unità ogni 8 bambini iscritti di età compresa fra 12 e 36 mesi, 1 unità ogni 10 bambini iscritti di età compresa fra 36 mesi e 5 anni; non può essere superato il rapporto medio di una unità ogni 9 bambini iscritti nel caso vengano accolte età diverse.

Per quanto riguarda le funzioni ausiliarie, non viene indicato uno standard quantitativo, tuttavia le stesse devono essere organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura e al numero frequentanti, la pulizia e il riordino degli ambienti durante e/o al termine dell'orario quotidiano di apertura.

A.2 PROFESSIONALITÀ DEGLI OPERATORI

Gli educatori animatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e

dell'attestato di qualifica di educatore animatore rilasciato da agenzie formative accreditate, a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione. Per il periodo di validità del piano regionale (2008-2010) sono inoltre ammessi anche i seguenti titoli di studio: Diploma di dirigente di comunità, Diploma di tecnico di servizi sociali e assistente di comunità infantile, Operatore di servizi sociali e assistente all'infanzia.

Il personale ausiliario deve essere in possesso del diploma della scuola dell'obbligo

A.3 DOTAZIONE STRUMENTALE

La scelta dei materiali per il gioco e le attività deve:

- essere coerente con le attività/laboratori progettate e allestite nello spazio gioco;
- offrire un'ampia gamma di esperienze in relazione allo sviluppo delle competenze motorie, espressive, artistiche e logico linguistiche. I materiali devono essere adeguati alle diverse età dei bambini.

I materiali e i giocattoli devono rispettare le norme di sicurezza relative al loro campo di applicazione e possedere ove previsto le dovute certificazioni CE specificate al punto B.4.

A.4 CORRETTEZZA E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Regolamento del servizio

Il Regolamento deve contenere:

- unità d'offerta e capacità recettiva;
- finalità;
- composizione dell'organico del personale;
- destinatari;
- calendario annuale e orari di funzionamento;
- moduli di frequenza;
- modalità e criteri di accesso;
- tariffe e modalità di pagamento (compresi i casi di sospensione del servizio).

Tale regolamento deve essere aggiornato almeno ogni 5 anni.

A.5 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL SERVIZIO

Progetto

Il progetto del servizio deve contenere:

- l'esplicitazione degli obiettivi;
- la descrizione delle metodologie educative e delle modalità di documentazione;
- l'organizzazione degli spazi;
- la descrizione delle modalità di verifica dei percorsi.

Il progetto deve essere aggiornato ogni 3 anni.

Partecipazione delle famiglie

La partecipazione delle famiglie alle scelte educative è assicurata attraverso incontri periodici per la presentazione del progetto educativo, nonché attraverso incontri di verifica sulle attività del servizio.

A.6 COLAZIONI E/O MERENDE

Possono essere somministrate unicamente colazioni/merende preconfezionate e/o porzionate. In caso contrario ci si deve attenere alle disposizioni contenute nel D. lgs.155/97 e successivi.

A.7 RISPETTO DELLE NORMATIVE

Per quanto non espressamente detto negli standard, si fa riferimento alla normativa Regionale vigente in materia di organizzazione e gestione dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia e agli Indirizzi Regionali di attuazione delle Legge 285/97 “Servizi e interventi sociali ed educativi per l’infanzia e l’adolescenza”.

Il gestore deve utilizzare personale regolarmente assunto con profilo attinente alle mansioni svolte ed applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore e gli accordi locali integrativi vigenti.

Deve essere stipulata un’assicurazione per i bambini

B. STANDARD TECNICI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIÀ FUNZIONANTI POSTI IN EDIFICI ESISTENTI

B.1 UBICAZIONE, DESTINAZIONE D'USO E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I locali sede dello spazio gioco possono essere ubicati:

- a) in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
- b) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi destinazione diversa, purché le norme di sicurezza relative alle specifiche attività non ne escludano la vicinanza e/o la contiguità.

La destinazione d'uso dell'edificio comprendente lo spazio gioco non deve rientrare tra le seguenti categorie catastali: B/8, C/2, C/6, C/7, D/9, E/2, E/4, E/5, E/6, E/8, E/9, salvo il caso in cui, per particolari fattispecie, siano intervenute modifiche della destinazione d'uso e i requisiti igienico-sanitari siano stati rispettati. In ogni caso, gli edifici ospitanti la struttura educativa non devono essere ubicati in prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio, di esplosione, di incidente rilevante o di aree esondabili.

La destinazione d'uso dei locali sede dell'attività educativa deve essere specifica per l'attività in questione. Qualora ciò non fosse, è necessario procedere al cambio di destinazione d'uso.

Gli spazi gioco ubicati negli edifici e nei locali di cui alla lettera b) precedente devono essere separate dai locali a diversa destinazione mediante strutture di caratteristiche almeno REI 60, fatti salvi i casi in cui l'attività confinante richieda la separazione mediante strutture con caratteristiche superiori di resistenza al fuoco. Qualora siano presenti comunicazioni, queste sono ammesse solo tramite filtri a prova di fumo con stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.

Ai servizi ubicati in edifici non destinati esclusivamente a tale uso, è assicurata comunque autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

L'area su cui insiste la struttura deve avere caratteristiche tali da garantire:

- l'avvicinamento dei mezzi di soccorso (pubblica sicurezza, interventi sanitari, vigili del fuoco);
- il rapido sfollamento degli utenti; in particolare le uscite di sicurezza non devono sfociare direttamente sulla via carrabile e devono essere costantemente fruibili.

La struttura edilizia, sede dello spazio gioco, deve essere collocata preferibilmente a piano terra. Qualora l'edificio sia realizzato su più piani, è preferibile che gli spazi interni destinati ai bambini, di cui al successivo paragrafo B.2, siano collocati su un unico piano; detti spazi interni non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati. Nei piani seminterrati e interrati possono essere

collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale. Per la definizione di piani e locali interrati e seminterrati si rimanda al Regolamento Edilizio Comunale.

B.2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI

Nell'ambito della struttura sede dell'attività devono essere individuati spazi interni e spazi esterni.

Spazi Interni

Gli spazi interni dello spazio gioco sono costituiti da:

- servizi generali
- spazi riservati ai bambini/alle bambine
- spazi riservati al personale

I servizi generali sono:

- locale destinato a deposito per attrezzature materiale di pulizia;
- spazio preparazione merende.

Gli spazi riservati ai bambini/alle bambine hanno funzione di:

- accoglienza;
- laboratori, giochi, attività individuali e di piccolo gruppo;
- igiene personale. I locali destinati all'igiene personale dei bambini devono essere attrezzati almeno con un fasciatoio (larghezza del piano 120/160cm) ogni 24 bambini, una vasca-lavabo posta ad altezza di educatore ed una dotazione di sanitari non inferiore ad un vaso ogni 10 bambini, nonché un lavabo a canale con un minimo di 2 rubinetti ogni 12 bambini.

Gli spazi riservati al personale sono:

- spogliatoi;
- servizi igienici.

Spazi Esterni

Il servizio deve disporre di spazi esterni alla struttura, idonei ad un'agevole fruizione da parte dei bambini; sono considerati idonei anche terrazzi e spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura, facilmente raggiungibili a piedi dai bambini.

B.3 Recettività

La recettività della struttura è determinata dal titolare dell'attività ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Regolamento Regionale n.13 del 20 dicembre 2006. La recettività massima, come sopra determinata, può tuttavia essere ulteriormente limitata dai seguenti fattori:

- dotazione di servizi igienici per i bambini;
- numero e caratteristiche dimensionali delle vie d'esodo e delle uscite di sicurezza;

La recettività dovrà pertanto esplicitamente risultare da apposito calcolo e raffronto tra i parametri sopra indicati.

B.4 STRUTTURE, FINITURE, ATTREZZATURE E ARREDI

Tutte le costruzioni sede dello spazio gioco devono essere dotate di certificato di collaudo statico relativo alle strutture portanti, o di idoneità statica in caso di edifici realizzati precedentemente al 1971.

In tutti gli edifici si deve garantire, ai sensi del D.M.236/1989 (previsto in attuazione alla L.13/1989), l'adattabilità della struttura educativa ai soggetti con diversa abilità. Inoltre, deve essere garantita l'accessibilità ai soggetti portatori di handicap agli spazi comuni interni all'edificio dove è ubicato lo spazio gioco.

I pavimenti devono essere lavabili, complanari e antisdrucchiolevoli.

Le pareti devono essere rivestite e/o tinteggiate; gli spigoli vivi ritenuti particolarmente pericolosi devono essere arrotondati con protezioni adeguate preferibilmente in gomma.

I parapetti delle finestre devono essere di altezza minima pari a 100cm e privi di elementi che possano consentire l'inerpicamento verso il davanzale; i vetri degli infissi e le eventuali pareti vetrate devono essere del tipo antinfortunistico.

I diversi spazi devono essere attrezzati con arredi, giochi e angoli-gioco adeguati alle diverse età e alle differenti esigenze educative.

Gli arredi devono essere sicuri e non presentare alcun tipo di rischio, con particolare riferimento all'utilizzo, all'incendio, al benessere respiratorio/olfattivo. Il titolare dell'attività deve dunque attestare, mediante apposite certificazioni e dichiarazioni, che arredi e giochi sono conformi, alle normative vigenti in materia:

- Mobili contenitori: UNI 8596
- Seggioloni: UNI EN 14988
- Specchi e vetri: UNI 7697
- Imbottiti (giochi morbidi): UNI EN 1021
- Giocattoli: EN 71 e marchio di conformità CE.

Per tutti gli arredi per i quali non esiste una normativa comunitaria specifica si applicano le disposizioni del D.Lgs.n. 206 del 06.09.2005 (Codice del Consumo), Parte IV, Titoli I e II, artt. da 102 a 127.

Nel caso in cui il titolare accerti la non conformità di arredi e giochi dovrà procedere all'adeguamento degli stessi, se possibile, o ad una loro sostituzione.

B.5 REQUISITI GENERALI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

Per quanto attiene ai locali in cui si svolge l'attività, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Spazi riservati ai bambini e zone per colloqui, riunioni, lavoro individuale o di gruppo:

- l'altezza dei locali deve essere non inferiore a 2,70m;
- aerazione e illuminazione devono essere almeno parzialmente naturali; sono consentite

aerazione e illuminazione artificiali integrative, attraverso apparecchiature elettriche e meccaniche, le cui caratteristiche devono consentire il raggiungimento dei parametri stabiliti dalle norme UNI 10339 e UNI-EN 12464-1;

- deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale e per l'eventuale raffrescamento in numero tale da garantire un benessere termo-igrometrico ottimale, conformemente al D.Lgs.192/2005 e alla L.10/1991;
- i pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanari e antisdrucchiolevoli;
- deve essere garantito il rispetto dei requisiti acustici come stabilito dal D.M. 18 dicembre 1975.

Spazi e locali funzionali all'attività, quali corridoi, spogliatoi, lavanderia:

- l'altezza dei locali deve essere non inferiore a 2,40m;
- aerazione e illuminazione possono essere sia naturali, sia artificiali;
- deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale;
- i pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanari e antisdrucchiolevoli.

Servizi igienici:

- l'altezza dei locali deve essere non inferiore a 2,40m;
- aerazione e illuminazione possono essere sia naturali, sia artificiali;
- deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale;
- i pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanari e antisdrucchiolevoli;
- le pareti devono essere rivestite fino a 2m di altezza e nella parte restante tinteggiabili;
- deve essere presente almeno un servizio igienico per il personale educativo e non;
- laddove necessario, deve essere prevista adeguata suddivisione dei servizi igienici tra il personale di sesso maschile e femminile.

Spazi e locali accessori, quali ripostigli e locali similari:

- non sono prescritti requisiti minimi dimensionali, né di aerazione e illuminazione, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

B.6 IMPIANTI TECNOLOGICI

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere progettati da tecnico abilitato e realizzati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n.186. La rispondenza di tali impianti, nella loro interezza, deve essere attestata, per l'attività specifica in questione, con la procedura di cui alla Legge 5 marzo 1990, n.46 e successivi regolamenti di attuazione, o, in alternativa, mediante collaudo di conformità da parte di tecnico abilitato.

Ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza degli utenti deve essere posta particolare attenzione alle seguenti regole:

- a) il quadro elettrico generale, opportunamente segnalato, deve essere ubicato in posizione facilmente raggiungibile e accessibile, anche in caso d'incendio o di altra emergenza, al fine di

porre fuori tensione l'impianto stesso; tutti gli apparecchi di comando, protezione e manovra devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono;

b) i locali, comprese le vie di uscita, devono essere dotati di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento, lungo le vie di uscita, per un tempo di almeno 60 minuti; l'illuminazione di sicurezza deve essere prevista anche all'esterno dei locali in corrispondenza delle porte.

Impianti termici e di adduzione gas

Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento devono essere progettati da tecnico abilitato e realizzati in conformità alla Legge 9 gennaio 1991, n.10 e al D.Lgs.192/2005.

Gli impianti di adduzione gas, se di potenza superiore a 35kW, devono rispettare le norme emanate con Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 1996; se di potenza inferiore, la norma tecnica UNI 7129.

La rispondenza di tali impianti, nella loro interezza, deve essere attestata, per l'attività specifica in questione, con la procedura di cui alla Legge 5 marzo 1990, n.46 e successivi regolamenti di attuazione, o, in alternativa, mediante collaudo di conformità da parte di tecnico abilitato.

Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per la variazione termica degli ambienti.

B.7 GESTIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Il titolare dell'attività è responsabile del mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza degli utenti e del personale.

Il titolare dell'attività deve pertanto:

- adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.626/1994 e ss.mm.ii.);
- attuare le misure di prevenzione incendi previste dal D.M. 10 marzo 1998 per i luoghi di lavoro e dal D.M. 26 agosto 1992 in relazione alla ricettività della struttura e richiedere l'apposito certificato (C.P.I.) al Comando Provinciale di zona dei VV.F.; qualora l'attività non sia soggetta ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.F., ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, è necessario comunque presentare al Comune un'attestazione, corredata da apposita documentazione redatta da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi.

Al fine di garantire la costante sicurezza della struttura deve inoltre essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni ottimali, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio. In particolare deve essere garantita la sicurezza degli utenti e degli addetti in caso di emergenza.

Il piano deve prevedere le seguenti azioni:

- controllare per prevenire gli incendi;
- informare gli utenti e il personale sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie d'uscita;
- garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti tecnologici;
- fornire assistenza e collaborazione ai vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza.

Apposito cartello da porre bene in vista deve riportare i principali numeri telefonici utili e indicare le misure di primo soccorso.

All'ingresso della struttura devono essere esposte bene in vista le istruzioni relative al comportamento degli utenti in caso di emergenza. In particolare deve essere apposta una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di esodo;
- dei presidi di sicurezza disponibili;
- del dispositivo di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'elettricità e dell'acqua;
- del quadro elettrico generale;
- dei locali che presentano un rischio specifico.

La struttura deve essere dotata di idonea segnaletica conforme al D.Lgs.493/1996 e finalizzata principalmente all'indicazione dei percorsi e delle vie di esodo, dei presidi di sicurezza e al riconoscimento dei luoghi.

Il titolare dell'attività deve istituire un registro dei controlli degli impianti tecnologici e dei presidi di sicurezza ove annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nel tempo, nonché i risultati delle verifiche periodiche di legge. Il registro deve essere tenuto presso la struttura a disposizione degli organi di vigilanza.

B.8 SPAZIO PREPARAZIONE COLAZIONI/MERENDE

Essendo nello spazio giochi prevista solamente una colazione o merenda, è sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature minime. Qualora sia ritenuta opportuna la presenza di un apparecchio a gas, l'impianto deve avere una portata termica complessiva non superiore a 35 kW e deve essere rispondente alle norme UNI 7129.

B.9 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente in contrasto con gli standard sopra definiti il riferimento è il D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica”.

C. STANDARD TECNICI DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NUOVA APERTURA POSTI IN EDIFICI REALIZZATI SPECIFICAMENTE PER L'USO SOCIO-EDUCATIVO

C.1 UBICAZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il Comune con la pianificazione urbanistica stabilisce le aree da destinare ai servizi per la prima infanzia. L'area da destinare allo spazio gioco deve comunque essere individuata in luoghi salubri distanti da zone a rischio particolare (inquinamento ambientale, incendio, incidente rilevante, rischio sismico, aree esondabili).

Il soggetto che intende realizzare un edificio da destinare a sede di spazio gioco deve essere in possesso del permesso di costruire. La destinazione d'uso dell'edificio deve essere specifica per il servizio socio-educativo che si intende attivare.

L'area su cui insiste la struttura deve avere caratteristiche tali da garantire:

- l'avvicinamento dei mezzi di soccorso (pubblica sicurezza, interventi sanitari, vigili del fuoco);
- il rapido sfollamento degli utenti; in particolare le uscite di sicurezza non devono sfociare direttamente sulla via carrabile e devono essere costantemente fruibili.

La struttura edilizia, sede dello spazio gioco, deve essere tutta sollevata da terra, collocata a piano terra, in adiacenza di uno spazio esterno e articolata su un solo livello. L'area coperta dall'edificio non deve essere superiore alla terza parte dell'area totale.

C.2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI

Nell'ambito della struttura sede dell'attività devono essere individuati spazi interni e spazi esterni.

Spazi Interni

Gli spazi interni dello spazio gioco sono costituiti da:

- servizi generali
- spazi riservati ai bambini/alle bambine
- spazi riservati al personale

I servizi generali sono:

- locale destinato a deposito per attrezzature materiale di pulizia;
- spazio preparazione merende.

Gli spazi riservati ai bambini/alle bambine hanno funzione di:

- accoglienza;
- laboratori, giochi, attività individuali e di piccolo gruppo;
- igiene personale. I locali destinati all'igiene personale dei bambini devono essere attrezzati almeno con un fasciatoio (larghezza del piano 120/160cm) ogni 24 bambini, una vasca-lavabo posta ad altezza di educatore ed una dotazione di sanitari non inferiore ad un vaso ogni 10

bambini, nonché un lavabo a canale con un minimo di 2 rubinetti ogni 12 bambini.

Gli spazi riservati al personale sono:

- spogliatoi;
- servizi igienici.

Spazi Esterni

Il servizio deve disporre di spazi esterni alla struttura, idonei ad un'agevole fruizione da parte dei bambini; sono considerati idonei anche terrazzi e spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura, facilmente raggiungibili a piedi dai bambini.

C.3 RECETTIVITÀ

La recettività della struttura è determinata dal titolare dell'attività ai sensi dell'art.22, comma 1, del Regolamento Regionale n.13 del 20 dicembre 2006. La recettività massima, come sopra determinata, può tuttavia essere ulteriormente limitata dai seguenti fattori:

- dotazione di servizi igienici per i bambini;
- numero e caratteristiche dimensionali delle vie d'esodo e delle uscite di sicurezza;

La recettività dovrà pertanto esplicitamente risultare da apposito calcolo e raffronto tra i parametri sopra indicati.

C.4 STRUTTURE, FINITURE, ATTREZZATURE E ARREDI

Tutte le costruzioni sede dell'attività devono essere dotate di certificato di collaudo statico. Inoltre, si deve attestare la capacità delle strutture orizzontali a sopportare i carichi di esercizio previsti dal D.M.16.01.1996.

Si deve garantire, ai sensi del D.M.236/1989 (previsto in attuazione alla L.13/1989) la completa accessibilità a tutti i locali e a tutti gli spazi della struttura ai soggetti con diversa abilità.

I pavimenti devono essere lavabili, complanari e antisdrucchiolevoli.

Le pareti devono essere rivestite e/o tinteggiate e non devono presentare spigoli vivi.

I parapetti delle finestre devono essere di altezza minima pari a 100cm e privi di elementi che possano consentire l'inerpicamento verso il davanzale; i vetri degli infissi e le eventuali pareti vetrate devono essere del tipo antinfortunistico.

I diversi spazi devono essere attrezzati con arredi, giochi e angoli-gioco adeguati alle diverse età e alle differenti esigenze educative.

Gli arredi devono essere sicuri e non presentare alcun tipo di rischio, con particolare riferimento all'utilizzo, all'incendio, al benessere respiratorio/olfattivo. Il titolare dell'attività deve dunque attestare, mediante apposite certificazioni e dichiarazioni, che arredi e giochi sono conformi, alle normative vigenti in materia:

- Mobili contenitori: UNI 8596

- Seggioloni: UNI EN 14988
- Specchi e vetri: UNI 7697
- Imbottiti (giochi morbidi): UNI EN 1021
- Giocattoli: EN 71 e marchio di conformità CE.

Per tutti gli arredi per i quali non esiste una normativa comunitaria specifica si applicano le disposizioni del D.Lgs.n. 206 del 06.09.2005 (Codice del Consumo), Parte IV, Titoli I e II, artt. da 102 a 127.

C.5 REQUISITI GENERALI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

Per quanto attiene ai locali in cui si svolge l'attività, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Spazi riservati ai bambini e zone per colloqui, riunioni, lavoro individuale o di gruppo:

- l'altezza dei locali deve essere non inferiore a 2,70m;
- la superficie minima di aerazione richiesta è pari a 1/8 della superficie del pavimento del locale;
- i locali devono usufruire di illuminazione naturale; la superficie illuminante minima non può essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento del locale e deve essere distribuita in maniera da garantire un'illuminazione uniforme; almeno il 70% delle superfici illuminanti di ogni singolo locale deve provenire direttamente da aperture prospettanti su spazi esterni; l'impianto di illuminazione artificiale dovrà avere caratteristiche (per intensità e qualità della luce, nonché per la distribuzione ed il tipo delle sorgenti luminose) idonee all'attività, in conformità alle norme UNI 10380.
- deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale e per l'eventuale raffrescamento in numero tale da garantire un benessere termo-igrometrico ottimale, conformemente al D.Lgs.192/2005 e alla L.10/1991;
- i pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanari e antisdrucchiolevoli;
- deve essere garantito il rispetto dei requisiti acustici come stabilito dal D.M. 18 dicembre 1975.

Spazi e locali funzionali all'attività, quali corridoi, spogliatoi, lavanderia:

- l'altezza dei locali deve essere non inferiore a 2,40m;
- aerazione e illuminazione possono essere sia naturali, sia artificiali;
- deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale;
- i pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanari e antisdrucchiolevoli;
- gli spogliatoi non possono avere accesso diretto dagli spazi riservati ai bambini e zone per colloqui, riunioni, lavoro individuale o di gruppo e dagli spazi e locali accessori, se non attraverso apposito disimpegno.

Servizi igienici:

- l'altezza dei locali deve essere non inferiore a 2,40m;
- aerazione e illuminazione possono essere sia naturali, sia artificiali;
- deve essere assicurata la presenza di dispositivi per il riscaldamento invernale;

- i pavimenti devono essere facilmente lavabili, complanari e antisdrucciolevoli;
- le pareti devono essere rivestite fino a 2m di altezza e nella parte restante tinteggiabili;
- devono essere presenti servizi igienici divisi per sesso in misura non inferiore ad 1 lavabo e 1 WC ogni 10 addetti contemporaneamente in servizio;
- i servizi igienici non possono avere accesso diretto dagli spazi riservati ai bambini e zone per colloqui, riunioni, lavoro individuale o di gruppo e dagli spazi e locali accessori, se non attraverso apposito disimpegno.

Spazi e locali accessori, quali ripostigli e locali similari:

- non sono prescritti requisiti minimi dimensionali, né di aerazione e illuminazione, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni e igiene del lavoro. Per quanto qui non espressamente riportato fa fede il Regolamento Edilizio Comunale vigente.

C.6 IMPIANTI TECNOLOGICI

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere progettati da tecnico abilitato e realizzati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n.186. La rispondenza di tali impianti, deve essere attestata, per l'attività specifica in questione, con la procedura di cui alla Legge 5 marzo 1990, n.46 e successivi regolamenti di attuazione.

Ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza degli utenti deve essere posta particolare attenzione alle seguenti regole:

- a) il quadro elettrico generale, opportunamente segnalato, deve essere ubicato in posizione facilmente raggiungibile e accessibile, anche in caso d'incendio o di altra emergenza, al fine di porre fuori tensione l'impianto stesso; tutti gli apparecchi di comando, protezione e manovra devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono;
- b) i locali, comprese le vie di uscita, devono essere dotati di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento, lungo le vie di uscita, per un tempo di almeno 60 minuti; l'illuminazione di sicurezza deve essere prevista anche all'esterno dei locali in corrispondenza delle porte.

Impianti termici e di adduzione gas

Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento devono essere progettati da tecnico abilitato e realizzati in conformità alla Legge 9 gennaio 1991, n.10 e al D.Lgs.192/2005.

Gli impianti di adduzione gas, se di potenza superiore a 35kW, devono rispettare le norme emanate con Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 1996; se di potenza inferiore, la norma tecnica UNI 7129. La rispondenza di tali impianti deve essere attestata, per l'attività specifica in questione, con la procedura di cui alla Legge 5 marzo 1990, n.46 e successivi regolamenti di attuazione.

Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per la variazione termica degli ambienti.

C.7 GESTIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Il titolare dell'attività è responsabile del mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza degli utenti e del personale.

Il titolare dell'attività deve pertanto:

- adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.626/1994 e ss.mm.ii.);
- attuare le misure di prevenzione incendi previste dal D.M. 10 marzo 1998 per i luoghi di lavoro e dal D.M. 26 agosto 1992 in relazione alla ricettività della struttura e richiedere l'apposito certificato (C.P.I.) al Comando Provinciale di zona dei VV.F.; qualora l'attività non sia soggetta ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.F., ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, è necessario comunque presentare al Comune un'attestazione, corredata da apposita documentazione redatta da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi.

Al fine di garantire la costante sicurezza della struttura deve inoltre essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni ottimali, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio. In particolare deve essere garantita la sicurezza degli utenti e degli addetti in caso di emergenza.

Il piano deve prevedere le seguenti azioni:

- controllare per prevenire gli incendi;
- informare gli utenti e il personale sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie d'uscita;
- garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti tecnologici;
- fornire assistenza e collaborazione ai vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza.

Apposito cartello da porre bene in vista deve riportare i principali numeri telefonici utili e indicare le misure di primo soccorso.

All'ingresso della struttura devono essere esposte bene in vista le istruzioni relative al comportamento degli utenti in caso di emergenza. In particolare deve essere apposta una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di esodo;
- dei presidi di sicurezza disponibili;
- del dispositivo di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'elettricità e dell'acqua;

- del quadro elettrico generale;
- dei locali che presentano un rischio specifico.

La struttura deve essere dotata di idonea segnaletica conforme al D.Lgs.493/1996 e finalizzata principalmente all'indicazione dei percorsi e delle vie di esodo, dei presidi di sicurezza e al riconoscimento dei luoghi.

Il titolare dell'attività deve istituire un registro dei controlli degli impianti tecnologici e dei presidi di sicurezza ove annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nel tempo, nonché i risultati delle verifiche periodiche di legge. Il registro deve essere tenuto presso la struttura a disposizione degli organi di vigilanza.

C.8 SPAZIO PREPARAZIONE COLAZIONI/MERENDE

Essendo nello spazio giochi prevista solamente una colazione o merenda, è sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature minime. Qualora sia ritenuta opportuna la presenza di un apparecchio a gas, l'impianto deve avere una portata termica complessiva non superiore a 35 kW e deve essere rispondente alle norme UNI 7129.

C.9 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente in contrasto con gli standard sopra definiti il riferimento è il D.M. 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica".